

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 24 maggio

di **Laura Mazzola**



È ON LINE LA NUOVA VERSIONE

EVOLUTION
Euroconference

La piattaforma indispensabile per lo studio del Commercialista

Scopri tutte le novità >

Il **trentunesimo appuntamento** di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità relative alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell’**ultima settimana**.

La sessione “**caso operativo**” è stata poi dedicata alla **tracciabilità degli oneri detraibili da indicare all’interno dei modelli dichiarativi**, mentre nell’ambito della sessione “**scadenziario**”, dopo aver evidenziato le **prossime scadenze di dichiarazioni, comunicazioni e versamento**, è stato predisposto un **focus** relativo alla compilazione **delle liquidazioni periodiche Iva**.

Infine, nella sessione “**adempimenti in pratica**” è stata esaminata la **firma dei documenti con TS Studio**.

Sono arrivati diversi **quesiti**; ne ho selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

3. PAGAMENTO ONERI DEDUCIBILI

2. DETRAIBILITÀ ACQUISTO DI TAMPONI

1. DETRAIBILITÀ ACQUISTO DI MASCHERINE

10

Li.Pe.: rigo VP8

All'interno del rigo dedicato al credito relativo al periodo precedente occorre inserire l'importo totale o solo quello utilizzato?

L.&L. s.s.

All'interno del rigo VP8, denominato "Credito periodo precedente", della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, occorre indicare l'intero importo del credito del periodo precedente, al netto dell'eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello Iva TR.

Pertanto, non deve essere indicata la sola quota utilizzata in detrazione.

9

Li.Pe.: ASD

Le associazioni sportive dilettantistiche, che hanno optato per la L. 398/1991, sono tenute a trasmettere la comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche?

R.L.

Le associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano optato per il regime di cui alla L. 398/1991, non sono tenute a trasmettere la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, così come sono esonerate dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva.

8

Li.Pe.: operazioni esenti

Un cliente effettua solo operazioni esenti Iva. Sono sempre state predisposte le comunicazioni delle liquidazioni periodiche. È corretto?

E.F.

La risposta è negativa.

I soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti Iva sono esonerati dalla presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, nonché dalla dichiarazione annuale Iva.

7

Detrazione con pagamento effettuato da altro soggetto

Il soggetto indicato nel documento di spesa può portare in detrazione l'onere anche se non ha eseguito materialmente il pagamento?

E.T.

Il requisito richiesto dalla norma circa la tracciabilità dei pagamenti non modifica i presupposti stabiliti dall'articolo 15 Tuir e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri dall'Irpef come, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi.

Al riguardo si sottolinea che l'onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento; aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti.

Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento "tracciabili" intestati ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l'onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa.

6

Eccezioni alla tracciabilità delle spese detraibili

Quali sono gli oneri detraibili per cui non è necessario che il pagamento avvenga in maniera tracciata?

A.R.

Ai sensi del comma 680, dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020, l'obbligo di pagamento tracciato non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).

5

Li.Pe.: indicazione importo inferiore al minimo

L'Iva a debito, di importo inferiore a 25,82 euro non versata, deve essere indicata nella Li.Pe.?

S.C.

La risposta è positiva.

L'Iva a debito non versata, di ammontare non superiore a 25,82 euro, deve essere indicata all'interno della Li.Pe. e, precisamente, nella colonna 1 del rigo VP14.

In questo caso, il versamento del debito inferiore al minimo previsto deve essere effettuato insieme a quello relativo al mese o al trimestre successivo.

#4

Li.Pe.: indicazione del credito Iva anno precedente

Il credito Iva risultante dalla dichiarazione Iva annuale 2022, per il periodo di imposta 2021, deve essere interamente riportato nella liquidazione periodica?

A.Z.

Il contribuente non è tenuto ad indicare nella Li.Pe., all'interno del rigo VP9, l'intero credito Iva dell'anno precedente.

Infatti, se non intende utilizzare il credito, nella relativa liquidazione periodica, può non indicare il credito o indicarlo solo parzialmente.

Tale credito potrà poi essere indicato, in tutto o in parte, nella liquidazione periodica relativa ai mesi successivi.

Resta fermo il fatto che il credito dell'anno precedente, utilizzato in compensazione mediante modello F24, non deve mai essere esposto nel rigo VP9.

3

Pagamento oneri deducibili

Anche per gli oneri deducibili è obbligatorio dimostrare il pagamento con mezzi tracciati? Nel caso di versamenti a fondi per previdenza complementare?

A.S.

A partire dal 2020 vige l'obbligo di pagamenti tracciabili per usufruire dei benefici legati alle detrazioni fiscali.

In particolare, l'articolo 1, comma 679, della Legge di bilancio per il 2020, prevede:

“Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dell'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”.

Pertanto, la disposizione subordina le detrazioni fiscali, collegate alle spese e agli oneri indicati nell'articolo 15 Tuir, all'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, quali:

- versamento bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 D.Lgs. 241/1997.

Il successivo comma 680, dell'articolo unico, della Legge di bilancio per il 2020, prevede, però, due eccezioni alla regola generale del pagamento con strumenti tracciati; in particolare, possono continuare ad essere pagati in contanti:

- gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici;
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Le disposizioni fanno riferimento alle detrazioni; va da sé che le deduzioni non rientrano in tale normativa.

2

Detraibilità acquisto tamponi

Le spese per i tamponi sono detraibili? Molto spesso nello scontrino della farmacia non viene evidenziato che trattasi di dispositivo medico CE.

P.M.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 354 del 18.05.2021, avente ad oggetto *"Iva - Strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19 – Prestazioni di servizi strettamente connesse – Esenzione"*, ha precisato che le prestazioni di servizi relative ai tamponi antigenici o ai test sierologici effettuati dalle farmacie, a prescindere dall'intervento o meno di personale medico o infermieristico, sono esenti ai fini Iva con diritto alla detrazione per il cliente fino al 31 dicembre 2022.

In merito poi alla detrazione della spesa medica in capo al contribuente, occorre evidenziare che alcune farmacie considerano i tamponi una prestazione di servizi, altre una *"fornitura di dispositivi medici e servizi strettamente connessi"*.

Entrambe le modalità prevedono l'esenzione speciale Iva, ai sensi dell'articolo 1 comma 452, della Legge 178/2020, e danno diritto alla detrazione della spesa, ma con un importante distinguo: la modalità di pagamento; infatti:

- se la prestazione è considerata un servizio (inviato al sistema TS con codifica "AS"), secondo l'interpretazione più prudente, è necessario pagare con mezzi tracciati;
- se, invece, è considerata una cessione di dispositivo medico, con codifica "AD" sullo scontrino, è ammesso anche il pagamento in contanti.

1

Detraibilità acquisto di mascherine

Acquisto di mascherine in farmacia e con modalità tracciabile; nello scontrino non è inserita la dicitura di dispositivo medico. È detraibile il costo?

P.M.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 11/E/2020, ha affermato che la detrazione relativa all'acquisto di mascherine deve avvenire in riferimento ad acquisti da considerarsi conformi.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ribadisce che per beneficiare della detrazione è necessario che, dalla certificazione fiscale, che sia documento commerciale o fattura, risultino chiaramente due elementi: la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa.

Al riguardo, la circolare invita i contribuenti a tenere conto che *"nell'attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero"*.

La detraibilità, dunque, non riguarda tutti i tipi di Dpi, ma soltanto quelli con marcatura CE, condizione che va quindi a escludere molti acquisti *online*, che spesso riguardano prodotti privi di certificazione.

Per capire se il dispositivo di protezione acquistato è di tipo medico e dunque detraibile, è sufficiente consultare il database del ministero della Salute, immettendo o dati del fabbricante o del prodotto. *“Per identificare la natura del prodotto come dispositivo medico possono bastare”* precisa la circolare *“anche le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria nello specifico l’indicazione del codice ‘AD’ (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)”*. Con il codice AD sul documento di spesa, per la detrazione non è necessaria anche la marcatura CE o l’indicazione di conformità alle direttive europee.

Diversamente c’è bisogno di una apposita documentazione:

- per i dispositivi medici compresi nell’elenco menzionato in precedenza, per i quali occorre conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione attestante la marcatura CE;
- per quelli non compresi nell’elenco, in quanto il prodotto deve riportare, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni).

In merito alla fattispecie in esame si invia a verificare anche l’interrogazione in Commissione Finanze della Camera dell’8 marzo 2022, n. 5-07606, in linea con quanto indicato dalla circolare citata.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

